



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109  
email [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it) sito web [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

## AVVISO

### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

**VISTO** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti;

**VISTE** le funzioni in materia di Protezione Civile;

**VALUTATA** la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19" impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze in materia

### INVITA

La cittadinanza a prendere visione dell'intero contenuto del suddetto DPCM del 08/03/2020 e dell'Ordinanza della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 allegati alla presente e al rispetto delle stesse.

#### In osservanza di detti provvedimenti, in particolar modo si ricorda:

1. a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, (come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità cioè dalla Regione Lombardia, dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) che si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva con l'obbligo di comunicare tale circostanza direttamente – ovvero al proprio Medico di medicina Generale o Pediatra di libera scelta - oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale Territorialmente competente.
2. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato; le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche locali assimilabili con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Nello svolgimento di attività di bar e ristorazione è fatto obbligo a carico del gestore, di far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
3. E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra indicati, all'aperto e al chiuso che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
4. Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo sia pubblico che privato.
5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei Pronto Soccorso salvo specifiche diverse indicazioni del personale Sanitario preposto.
6. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata alla adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
7. Si raccomanda altresì a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
8. Si raccomanda ancora di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.

**Si avvisa altresì che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato DPCM è punito ai sensi dell'art 650 c.p.**

Dalla Residenza Municipale, li 08/03/2020



IL SINDACO  
(Dott. Vincenzo CASCINI)